

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 16/09/2025

FATTO

Con il ricorso, il cliente afferma quanto segue:

- è segnalato a sofferenza nella CR dall'intermediario, in qualità di cessionario del credito;
- la segnalazione è illegittima in quanto non gli è mai stata notificata la cessione del credito;
- peraltro, non ha mai autorizzato il cessionario al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003;
- le segnalazioni sono altresì illegittime sotto il profilo sostanziale, in quanto non sono state precedute da una valutazione complessiva della situazione economico finanziaria del cliente;
- le segnalazioni sono illegittime sotto il profilo formale in quanto non precedute da una comunicazione preventiva di segnalazione a sofferenza così come previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/91;
- pur avendo adempiuto, seppur con ritardo, alla propria obbligazione, risulta impossibilitato ad accedere al credito, subendo un grave e ingiustificato danno.

Il ricorrente domanda, quindi, la cancellazione della segnalazione, anche storica, dalla CR della Banca d'Italia.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma quanto segue:

- acquistava una pluralità di crediti, tra cui vi era quello oggetto di ricorso;
- all'atto della cessione, la cedente garantiva alla cessionaria l'esistenza, l'esigibilità e l'ammontare del credito oggetto di cessione e consegnava la relativa documentazione;
- notiziava il cliente dell'avvenuta cessione mediante lettera raccomandata a/r, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza in data 22/11/2014;
- a seguito di cessione di ramo d'azienda relativo all'area NPL, avvenuta in data 1/08/2018, la convenuta subentrava nella titolarità di tutti i crediti vantati dal gruppo di cui fa parte;
- con raccomandata a/r, regolarmente ricevuta dal cliente in data 31/08/2020, informava il cliente della sussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza presso la CR;
- dal mese successivo valorizzava la segnalazione a sofferenza presso la CR;
- riscontrava i reclami del cliente, confermando la legittimità della segnalazione e trasmettendo copia della documentazione richiesta;
- in data 11/10/2024, veniva stipulato con il ricorrente un accordo transattivo finalizzato al rientro dall'esposizione debitoria tramite la corresponsione della somma complessiva di € 5.000,00, da versare in n. 25 rate mensili dell'importo di € 200,00 cadauna, a partire dalla scadenza del 15 ottobre 2024 e fino alla scadenza del 15 ottobre 2026;
- il piano di rientro risulta in regolare corso di esecuzione, e risultano versate n. 8 rate;
- a partire da gennaio 2025 interrompeva la segnalazione in CR, essendo stata abbattuta la soglia di segnalazione prevista dalla Circolare n. 139/1991 di Banca D'Italia;
- le segnalazioni contestate sono legittime sia sotto il profilo formale che sostanziale;
- sotto il profilo formale, l'intermediario ha correttamente inoltrato un avviso di prima segnalazione prima di procedere con la segnalazione a sofferenza; in ogni caso, per consolidata giurisprudenza ABF, l'avviso di prima segnalazione in CR costituisce un obbligo di trasparenza e non già una condizione di legittimità che rileva tutt'al più sotto il profilo risarcitorio, nel caso in specie non richiesto;
- sotto il profilo sostanziale, la segnalazione è altresì legittima in quanto preceduta da un'attenta valutazione economico e finanziaria del cliente; infatti, la comprovata situazione di insolvenza risultava confermata dal perdurante inadempimento del cliente, evincibile dall'esame della documentazione contabile relativa ai crediti;
- per tutte le ragioni descritte, ritiene legittima la segnalazione valorizzata, fino all'abbattimento delle soglie segnaletiche previste dalla Circolare n. 139/1991 di Banca D'Italia, non ritenendo pertanto opportuno procedere ad una rettifica della segnalazione con effetti retroattivi;
- la documentazione probatoria del credito, nonché copia del preavviso di segnalazione a sofferenza e della missiva con cui veniva comunicata la cessione, era già stata trasmessa al cliente in occasione dei riscontri ai reclami.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" disposta dall'intermediario in CR, poiché effettuata in difetto dei presupposti formale e sostanziale. Per tale ragione, domanda la cancellazione – "anche storica" – della stessa.

Il ricorrente produce agli atti visura della CR, aggiornata al 12/05/2025 e riferita all'arco temporale marzo 2022/marzo 2025. Dall'esame della visura emerge che: la prima segnalazione "a sofferenza" disposta dall'intermediario risale a marzo 2022; viene, altresì,

segnalato il parziale passaggio a perdita da cessione del credito; l'importo decresce a partire dal mese di ottobre 2024, fino a gennaio 2025, di € 200,00 al mese, per effetto della stipula e adempimento di un piano di rientro tra le parti; la segnalazione si interrompe a partire da gennaio 2025, permanendo quella relativa al passaggio a perdita del credito a seguito di cessione.

Sulla perdita da cessione, si rammenta che la richiamata Circolare 139/1991 della Banca d'Italia (Cap. II, par. 5.5) prevede quanto segue: *“nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari, l'intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione; detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato”*.

La segnalazione sul parziale passaggio a perdita da cessione del credito si riferisce, quindi, all'operazione di cessione di crediti in sofferenza che ha coinvolto anche l'intermediario cedente, non convenuto in questa sede. Su tale segnalazione, riferita, peraltro, a fatti risalenti a un momento antecedente il limite di competenza temporale dell'ABF, la relativa contestazione si sarebbe dovuta muovere verso il soggetto cedente.

Il ricorrente sostiene che la segnalazione in CR sarebbe illegittima anche per il fatto che non ha mai autorizzato l'intermediario convenuto, cessionario del credito, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003, quindi i suddetti dati risulterebbero detenuti illecitamente. L'intermediario nulla afferma sul punto. Tuttavia, si rileva che risultano allegate, alla lettera con cui il cessionario informava il cliente dell'avvenuta cessione del credito, le informative sulla privacy. La notifica della raccomandata in questione risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 22/11/2014.

Questo Collegio rammenta, inoltre, che, secondo quanto precisato dalla Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia sulla CR: *“la comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR, dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati. Sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi”*.

Quanto al presupposto sostanziale della segnalazione, il ricorrente sostiene che l'intermediario non abbia svolto le valutazioni necessarie al fine di dimostrare la grave, e non temporanea, situazione finanziaria dello stesso.

Rammenta il Collegio che la “sofferenza” indica una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. Non si identifica con il mero ritardo nel pagamento del debito o con il volontario inadempimento. La segnalazione non è più dovuta quando il credito viene rimborsato.

La banca con lettera raccomandata del 02/06/2020, spedita il 03/08/2020 e ricevuta dal cliente il 31/08/2020, chiedeva allo stesso di fornire, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, al fine di valutare la sua situazione economica, ogni eventuale elemento che potesse far venire meno i presupposti della segnalazione. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'intermediario avvisava il cliente che avrebbe proceduto alla segnalazione a sofferenza. L'intermediario rappresenta di avere stipulato un piano di rientro a saldo e stralcio con il cliente, costituito da n. 25 rate mensili, dell'importo di € 200,00 cadauna, a partire dal 15/10/2024 fino al 15/10/2026. A tal riguardo, versa in atti il piano di rientro datato 11/10/2024. L'intermediario afferma, inoltre, che il piano di rientro è in regolare corso di esecuzione, e risultano versate, al momento della presentazione delle controdeduzioni, n. 8 rate dell'importo di € 200,00 cadauna. Rappresenta, inoltre, che nel mese di gennaio 2025, essendo stata abbattuta la soglia di segnalazione prevista dalla

Circolare n. 139/1991 di Banca d'Italia, interrompeva la segnalazione a sofferenza presso la CR.

Quanto al presupposto formale della segnalazione, il ricorrente nega di aver ricevuto un preavviso di imminente comunicazione di segnalazione in CR.

In proposito, l'intermediario sostiene di avere inviato lettera raccomandata a/r, regolarmente ricevuta dal ricorrente in data 31/08/2020, ove si segnalava la sussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza presso la CR.

Quanto all'effettiva ricezione della predetta missiva, l'intermediario allega evidenza attestante il ritiro della comunicazione firmata dal cliente in data 31/08/2020. Dall'esame dell'evidenza prodotta agli atti emerge che: vi è corrispondenza fra il numero della raccomandata *651-1 indicato nella comunicazione al cliente e riportato sulla busta di spedizione; l'attestazione di consegna è sottoscritta e la comunicazione risulta consegnata in data 31/08/2020, compatibile con la data di spedizione della comunicazione (03/08/2020); l'indirizzo del ricorrente a cui è stata inviata la raccomandata è il medesimo che risulta dalla carta d'identità dello stesso.

Quanto alla tempestività del preavviso, non contestata espressamente dal ricorrente, dalla documentazione agli atti emerge che la prima segnalazione risultante dalla visura, risalente a marzo 2022, sia stata, quindi, preceduta da un regolare preavviso di segnalazione.

Conclusivamente, rileva il Collegio come la segnalazione risulti legittima tanto sotto il profilo sostanziale quanto sotto quello formale.

Infine, il ricorrente lamenta la nullità della cessione del credito per "mera affissione sulla GU", atteso che è necessaria la dimostrazione documentale e circostanziata della cessione del credito.

L'intermediario riferisce di essere divenuto titolare del credito vantato nei confronti del ricorrente a far data dal 02/07/2014, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 10/07/2014, avente valore di notifica ai sensi dell'art. 58 TUB.

Inoltre, l'intermediario sostiene di aver dato notizia al ricorrente dell'avvenuta cessione del credito mediante raccomandata a/r, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza in data 22/11/2014.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA